

DIRITTO DI VOTO PER I CITTADINI MIGRANTI

Delibera n.54

La Commissione nazionale per il Congresso riunitasi il 13 novembre 2013

delibera

1. l'istituzione o l'identificazione di un seggio, presso tutti i Comuni che ne hanno più di uno, per garantire l'esercizio del diritto di voto a cittadini immigrati ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché dei requisiti richiesti dall'art. 2, commi 3 e 8 dello Statuto nazionale e dal Codice Etico
2. I cittadini migranti possono esercitare il diritto di voto presso il luogo di domicilio/residenza come comprovato dalla carta di identità o dal permesso di soggiorno ovvero dalla ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno esclusivamente nel seggio a loro dedicato
3. Qualora l'immigrato o l'extracomunitario, che per motivi di lavoro o di studio dovesse trovarsi in una provincia diversa da quella del domicilio/residenza abituale, ha le medesime opportunità previste per gli studenti e lavoratori fuori sede.